

Le informazioni *sensibili* raccolte per l'**antiriciclaggio**, passano agli archivi del **Fisco** e si possono/devono scambiare automaticamente tra i Paesi dell'Unione Europea.

Dal **primo gennaio**, infatti sono entrate in vigore le *nuove regole europee* che obbligano gli Stati membri a fornire alle **autorità fiscali competenti** (*quelle cioè del Paese di residenza della persona fisica interessata*) l'accesso ai dati raccolti sul **riciclaggio del denaro proveniente da business illeciti**. Questo è l'effetto della *Direttiva Ue2016/2258 recepita dalla Legge di delegazione europea 2016-2017 (Legge 25 ottobre 2017 n.163)* entrata in vigore il 21 novembre scorso e che prevede -tassativamente- l'avvio dello scambio automatico di informazioni dal 2018.

L'ambito normativo in cui si inserisce questo *strumento di lotta all'evasione internazionale* è quello dello *scambio automatico di informazioni previsto dalla direttiva 2014/107/UE, modificativa della 2011/16 esecutiva dal 1° gennaio 2017 (Austria 1° gennaio 2017)*. Questa **Normativa** attua lo standard globale per lo scambio automatico delle informazioni fiscali all'interno dell'Unione europea, così da garantire che le informazioni sui **titolari dei conti finanziari** siano trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto.

La **Direttiva** prevede che in alcuni casi, comunque frequenti nelle transazioni finanziarie internazionali, se il **titolare** di un conto è una **struttura intermedia**, le istituzioni finanziarie debbano individuare e segnalare alle **Autorità fiscali nazionali competente i Beneficiari effettivi (Beneficial ownevr-Bo)**. Questo passaggio *si aggancia alle informazioni in materia di antiriciclaggio ottenuto sulla base della Direttiva 2015/89- IV Direttiva antiriciclaggio-Dlgs.90/2017 per l'identificazione dei titolari effettivi*.

Le **Autorità nazionali** hanno accesso direttamente alle informazioni sui proprietari di imprese, beneficiari, trust ed altre entità e sul loro ruolo di clienti. *La nuova Direttiva Ue permette (almeno in linea teorica) alle Autorità fiscali degli Stati Ue di agire con molta rapidità nei casi di evasione ed aggiramento delle norme fiscali*.

Come si potrà notare, vi è un deciso cambio di passo (su scala europea) alla lotta all'evasione fiscale, che da quest'anno potrà contare sugli strumenti (molto più incisivi) dell'**antiriciclaggio**. Il trasferimento diretto delle informazioni sui **titolari effettivi** di Enti schermati alle **Agenzie nazionali**, unite alla loro utilizzabilità diretta nelle procedure di accertamento, consente un'efficacia più tempestiva nel contrasto all'elusione ed all'evasione fiscale. Unico rischio applicativo, il fatto che non sempre la Disciplina fiscale che individua i contribuenti nelle Normative nazionali corrisponde ai criteri internazionali con cui si identifica il Titolare effettivo.